

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2011.28+RP.2011.4

Sentenza del 2 febbraio 2011

Il Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresen-
tato dall'avv. Nadir Guglielmoni,

Ricorrente

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Macedonia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 10 novembre 2008 il Tribunale di prima istanza di Skopje ha condannato in contumacia A., cittadino macedone, a tre anni e sei mesi di reclusione per rapina a mano armata. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Skopje il 23 marzo 2009.
- B.** Il 23 aprile 2010 Interpol Skopje ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.
- C.** Il 2 ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia ticinese, sfociata nel fermo dell'estradando di medesima data. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, avvenuto il 3 ottobre seguente, A. ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Macedonia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso detto Stato, chiedendo di essere consegnato all'Italia, Paese in cui sarebbe pendente una procedura di estradizione per i medesimi fatti. Dopo aver ottenuto dalle autorità macedoni la conferma che il predetto doveva essere mantenuto in detenzione in Svizzera e non consegnato alle autorità italiane, l'UFG, in data 4 ottobre 2010, ha emanato un ordine di arresto ai fini di estradizione.
- D.** Il 25 ottobre 2010 il Ministero della giustizia macedone ha trasmesso alle autorità elvetiche la richiesta formale di estradizione di A., completata dall'autorità estera in data 2 dicembre 2010 su richiesta dell'UFG.
- E.** Con decisione del 1° dicembre 2010 l'UFG ha respinto una domanda di scarcerazione inoltrata il 30 novembre precedente da A.
- F.** Con decisione del 17 dicembre 2010 l'UFG ha concesso l'extradizione di A.
- G.** Il 19 gennaio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.
- H.** Mediante scritto del 26 gennaio 2011, trasmesso al ricorrente per conoscenza, l'UFG, constatato che il ricorrente farebbe valere gli stessi argo-

menti già presentati nel corso della procedura, ha rinunciato a presentare una risposta, proponendo di respingere il gravame.

Diritto:

1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
- 1.1 L'estradizione fra la Macedonia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia (RS 0.353.11 e 0.353.12).
- 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente ritiene che nell'ambito del procedimento penale in Macedonia a suo carico, sfociato nella sentenza contumaciale del 10 novembre 2008, le autorità estere non abbiano fornito la garanzia di aver rispettato i diritti minimi della difesa. Poco chiare sarebbero le circostanze legate alla citazione ai dibattimenti del ricorrente nonché alla notifica della sentenza. Non è stato inoltre chiarito se il ricorrente sia stato difeso da un difensore d'ufficio o di fiducia. In tali circostanze, egli avrebbe diritto di ottenere un nuovo pro-

cesso nello Stato richiedente. Garanzie in tal senso non sarebbero tuttavia state fornite da quest'ultimo.

- 2.1** Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'extradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'extradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'extradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l'estradatao.
- 2.2** Nella fattispecie, va innanzitutto premesso che le autorità macedoni, interpellate all'uopo dall'UFG, hanno dichiarato che il ricorrente ha potuto beneficiare in Macedonia di tutte le garanzie legate ad un equo processo, disponendo in particolare in prima istanza di un avvocato di fiducia nella persona di B. (v. act. 5.14). La sentenza del 10 novembre 2008 emessa dal Tribunale di prima istanza di Skopje permette senz'altro di confermare che l'estradatao è stato in effetti difeso dal predetto legale (v. act. 5.8). Nella misura in cui il ricorrente ha beneficiato di un difensore che ha curato i suoi interessi, sapere se il medesimo sia intervenuto in qualità di avvocato di fiducia o d'ufficio risulta irrilevante ai fini del presente giudizio. Neanche l'avv. Nadir Guglielmoni, d'altronde, sembra poter escludere che l'avv. B. sia intervenuto come legale di fiducia dell'estradatao (v. act. 1, pag. 6). Nella procedura d'appello, il ricorrente è stato invece rappresentato dall'avv. C., legale che ha difeso il coaccusato D. sia davanti al Tribunale di prima istanza che davanti al Tribunale d'appello di Skopje. La sentenza di quest'ultima autorità non permette di capire se il legale in questione sia intervenuto a favore del ricorrente come difensore d'ufficio o di fiducia, ma anche in questo caso la questione non riveste un carattere determinante, dato che una difesa sufficiente ai sensi dell'art. 6 CEDU è garantita in entrambi i casi. Per quanto riguarda la citazione al dibattimento di prima istanza, si rileva che né la sentenza del 10 novembre 2008 né quella del 23 marzo 2009 fanno accenno a censurate irregolarità in tale ambito. La medesima constatazione vale per quanto concerne la notifica della sentenza del 10 novembre 2008, dato che nessuna censura è stata riportata nella sentenza d'appello riguardante un'eventuale notifica irregolare della sentenza di primo grado. In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per ritenere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi delle sopracci-

tate disposizioni legali e convenzionali. Ne consegue che la sua estradizione non può essere condizionata alla garanzia, da parte delle autorità macedoni, di ottenere un nuovo processo all'estero. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

3. Essendo pendente in Italia un'analogha procedura estradizionale basata sui medesimi fatti, l'insorgente ritiene che la Svizzera avrebbe dovuto consegnarlo alle autorità italiane.

Si rileva che l'UFG, il 4 ottobre 2010, dopo essere venuto a conoscenza della parallela procedura estradizionale in Italia, ha interpellato via fax, con copia ad Interpol Roma, le autorità macedoni per sapere se esse desideravano che il ricorrente fosse mantenuto in detenzione in Svizzera in vista della sua estradizione alla Macedonia oppure consegnato alle autorità italiane (v. act. 5.4). Con fax del medesimo giorno, trasmesso in copia ad Interpol Roma, le autorità macedoni hanno confermato la loro richiesta d'arresto in Svizzera del ricorrente, preannunciando l'invio di una domanda d'extradizione alle autorità elvetiche (v. act. 5.5). Costatato quanto precede e considerato che le autorità italiane non risultano essersi mosse per reclamare la consegna dell'estraddando – nonostante detta informazione a Interpol Roma – nulla osta a che l'autorità elvetica proceda con l'extradizione del ricorrente alla Macedonia. Anche tale censura va quindi respinta.

4. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
 - 4.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).
 - 4.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debitamente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. incarto RP.2011.4, act. 3.1; v. inoltre atto 3 UFG) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando le questioni in ambito di diritti minimi di difesa un approfondimento giudiziario, ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gra-

tuita. L'avv. Nadir Guglielmoni è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.

- 4.3** Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
- 4.4** Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribunale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 53 cpv. 2 lett. a LOAP e della giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio 2008, consid. 8). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 1'500.-- (IVA inclusa).

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. Non sono prelevate spese.
3. La cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Nadir Guglielmoni un importo di fr. 1'500.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'ufficio.

Bellinzona, 3 febbraio 2011

In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).